

**Revisione della disciplina di vigilanza
sulle Obbligazioni Bancarie Garantite**

MAGGIO 2014

Si fa riferimento al documento di consultazione per la revisione della disciplina di vigilanza sulle Obbligazioni Bancarie Garantite, pubblicato dalla Banca d'Italia lo scorso 4 aprile, relativo ai requisiti degli emittenti e ai limiti di cessione, nonché ad una serie di ulteriori temi tra cui il trattamento prudenziale e i controlli da svolgere a cura dell'emittente e dell'*asset monitor*.

Al riguardo, nell'esprimere apprezzamento per la disponibilità a discutere preventivamente con l'industria bancaria le modifiche regolamentari, si ritengono opportune alcune specifiche precisazioni, suddivise per argomenti, che si riportano di seguito.

1. Limiti di cessione

Il Documento di consultazione della Banca d'Italia, all'interno delle premesse, fornisce giusta evidenza di come i *covered bond* abbiano rappresentato, anche in momenti di tensione finanziaria, uno strumento in grado di consentire alle banche italiane di continuare ad ottenere provvista a medio/lungo termine sui mercati domestici ed internazionali, contribuendo così alla stabilità della raccolta e alla continuità dell'attività creditizia. Il tutto all'interno di un quadro normativo-regolamentare robusto e prudente, il cui meccanismo di limiti all'impegno di attivi ha assicurato che l'emissione di *covered bond* non si traducesse in un pregiudizio sproporzionato per i creditori non garantiti.

Al fine di garantire continuità rispetto all'attuale regime, risulta opportuno, nell'ambito del necessario aggiornamento delle disposizioni di vigilanza in relazione al nuovo quadro normativo, evitare di restringere le possibilità per le banche di ricorrere all'emissione di obbligazioni bancarie garantite (di seguito, "OBG"), al fine di non annullare i vantaggi nel tempo conseguiti e riconosciuti dalla stessa Autorità di Vigilanza.

Sotto questo punto di vista, in relazione ai limiti per la cessione, si ritiene che un'eventuale applicazione della cosiddetta "opzione 1", contenuta all'interno della Relazione d'impatto allegata al Documento di consultazione ($T1R \geq 8\%$ - $CET1R \geq 6,5\%$ per la fascia "a"), sarebbe più che sufficiente a tutelare gli interessi dei creditori non garantiti. I parametri previsti da tale opzione, risultano infatti più conservativi di quelli attualmente vigenti ($T1R \geq 7\%$ per la

fascia "a") e si inquadrano opportunamente nell'ambito del Regolamento (UE) N. 575/2013 (di seguito, "Regolamento") che stabilisce un livello di coefficiente di capitale di classe 1 (T1R) non inferiore al 6%.

La conferma dell'impostazione più rigorosa, contenuta nella cosiddetta "opzione 2", rischia di determinare un'eccessiva riduzione degli attivi utilizzabili a garanzia delle OBG a livello di settore, a discapito delle capacità di *funding* delle banche italiane, ed in particolare di quei gruppi bancari che non hanno la possibilità di emettere strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 e che dovrebbero quindi, per posizionarsi nella fascia "a", detenere un coefficiente di capitale primario di classe 1 non inferiore al 9,5%.

In questo quadro, anche la riduzione, da 500 a 250 milioni di Euro, del valore minimo dei fondi propri che le banche emittenti devono detenere - per quanto largamente apprezzabile - non sarebbe sufficiente ad evitare, a livello sistemico, una contrazione del mercato delle OBG, con gli inevitabili riflessi negativi sulla capacità delle banche italiane di supportare la propria attività di erogazione di credito fondiario, comparto tra i più colpiti dalla crisi economica.

Va inoltre considerato che la previsione di un meccanismo di limiti all'impegno di attivi all'interno del quadro normativo applicabile ai *covered bond* costituisce un'eccezione all'interno del panorama europeo e una scelta troppo conservativa in quest'ambito minerebbe le condizioni di *level playing field* delle banche italiane a vantaggio delle loro concorrenti europee.

In relazione a tutto quanto sopra, è opportuno che la scelta dell'Autorità di Vigilanza in tema di limiti alla cessione ricada sulla cosiddetta "opzione 1" contenuta all'intero della Relazione sull'analisi d'impatto, allegata al Documento di consultazione.

Qualora non si considerasse possibile accogliere tale indicazione, si ritiene comunque indispensabile rivedere i parametri della cosiddetta "opzione 2", riducendo il valore di "T1R", dall'attuale 9,5%, almeno al 9%.

2. Attivi ceduti in operazioni di auto-cartolarizzazione

Il Documento di consultazione chiarisce che nel caso di titoli di auto-cartolarizzazione stanziati in operazioni di rifinanziamento con la Banca Centrale, le ABS e i crediti sottostanti devono essere esclusi dal novero degli attivi idonei poiché si tratta in entrambi i casi di attivi impegnati e quindi non utilizzabili per ulteriori cessioni a garanzia di OBG.

Al riguardo, va tuttavia considerato che tale tipologia di operazioni possono essere agevolmente "smontate" a seconda delle esigenze, al fine di consentire l'inserimento dei relativi crediti, precedentemente cartolarizzati, all'interno del *cover pool* prestato a garanzia delle OBG.

Posto che il calcolo degli attivi idonei viene effettuato in maniera prospettica, la previsione inserita del Documento di consultazione, impedirebbe alle banche di considerare idonei una pluralità di attivi che, al momento del calcolo non lo sono, ma che possono diventarlo in ogni momento, a semplice discrezione dell'emittente.

Alla luce di quanto sopra, si ritiene opportuno che l'Autorità di Vigilanza riveda il chiarimento di cui al paragrafo 3.2 del Documento di consultazione.

3. Controlli dell'emittente e dell'*asset monitor*

Verifica dei rapporti di *loan to value*

In relazione al tema dei controlli, il Documento di consultazione precisa che la verifica dei rapporti di *loan to value*, previsti dal DM 310/2006, come requisiti di idoneità dei crediti ipotecari, deve essere effettuata non solo in sede di cessione iniziale, ma anche in concomitanza con l'aggiornamento dei valori immobiliari e con la medesima periodicità indicata per tale aggiornamento.

In caso di superamento del rapporto di LTV, gli emittenti possono o escludere i crediti non più idonei dal *cover pool* e, se necessario, sostituirli con altri attivi idonei, oppure ridurre la quota del prestito computabile ai fini del rapporto minimo di collateralizzazione delle OBG.

Al riguardo, si ritiene opportuna una conferma che i “livelli minimi di collateralizzazione” e il “rapporto minimo di collateralizzazione”, di cui al paragrafo 5, lettera b) della bozza di nuove Disposizioni di Vigilanza sono da riferirsi a quelli richiamati all’interno del citato DM 310/2006 e non agli eventuali livelli di *over-collateralization* contrattualmente previsti nei programmi di emissione delle banche italiane.

Per quanto riguarda invece le possibilità operative degli emittenti in caso di superamento del rapporto di LTV (esclusione/sostituzione vs. riduzione quota computabile), si segnala che l’applicazione di tale previsione al calcolo dei test “*Interest Coverage Ratio*” e “*Net Present Value*” risulta nella pratica operativa piuttosto problematica, salvo il ricorso ad approssimazioni. Al riguardo, si ritiene opportuno che l’Autorità di Vigilanza valuti la possibilità di restringere l’ambito di applicazione della norma al solo “*Nominal Value Test*”.

Disclosure prevista dall’ art. 129(7) CRR

Per quanto riguarda invece il tema della *disclosure* prevista dall’articolo 129, paragrafo 7 del Regolamento, il Documento di consultazione prevede che l’organo con funzione di gestione assicuri che le strutture preposte al controllo sulla gestione dei rischi dell’emittente verifichino - tra le altre cose - la completezza, veridicità e tempestività delle informazioni messe a disposizione degli investitori.

Al riguardo, si ritiene opportuno che all’interno delle Disposizioni di Vigilanza sia chiarito se la responsabilità per lo svolgimento delle predette attività di verifica sia attribuita all’organo con funzione di gestione (che potrà fissare le linee guida dell’attività di verifica che sarà in concreto eseguita dalle strutture preposte al controllo sulla gestione dei rischi della banca) ovvero all’organo con funzione di controllo.

Per quanto riguarda inoltre il dettaglio delle informazioni da fornire agli investitori, il Documento di consultazione non specifica se le stesse debbano essere fornite su base aggregata ovvero a livello di singolo finanziamento (cd. *loan level data*). Al riguardo, tenuto anche conto della dinamicità degli *asset* inclusi nel *cover pool*, si chiede conferma che, ai fini del rispetto del menzionato articolo del Regolamento, sia sufficiente fornire le informazioni su base

aggregata, sotto forma di tabelle di stratificazione, nelle modalità ritenute più opportune dall'emittente, eventualmente anche in linea con gli *standard* di mercato che lo stesso adotta nella compilazione del report destinato agli investitori nell'ambito di tali operazioni.